



ORDINANZA N° 21/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Valentia Marina – Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria di segregazione area lato Rada presso “Banchina Buccarelli” tramite posizionamento su area demaniale di cancellata con ante laterali a protezione dell’oleodotto da parte di Eni S.p.a.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l’articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l’art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all’Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l’A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. l Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l’art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell’Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l’art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all’art. 5;

- VISTA** la concessione demaniale marittima per licenza n. 13/2022/ADSP-MTMI del 07/07/2022, mediante la quale venne concesso alla ENI S.p.A. – Divisione Refining and Chemicals, con sede in Piazza Enrico Mattei I – Roma, P.IVA 00484960588, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 2.734,96 circa, situata nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente al foglio di mappa 1, del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di mantenere un oleodotto di collegamento Porto/Deposito, di una piattaforma attracco navi cisterna, manufatti vari ed attrezzature;
- CONSIDERATO** che il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, per l’intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all’onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi in modo da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell’ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell’ADSP-MTMI e di altri Enti/ Amministrazioni che abbiano competenza in materia;
- VISTA** la nota datata 23/7/2024, con la quale Ditta ENI S.p.A., ha comunicato relazione tecnica afferente alla segregazione dell’area di camminamento lato mare della banchina Buccarelli tramite posizionamento, su area demaniale, di cancellata con ante laterali a protezione dell’oleodotto Eni e, contestualmente, la necessità di effettuare occupazione suolo pubblico per cantiere temporaneo, finalizzata all’esecuzione dei suddetti lavori;
- VISTA** la documentazione fotografica contenuta nella relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi, presentata a corredo della suddetta nota;
- CONSIDERATO** che i suddetti lavori di manutenzione straordinaria sono da considerarsi necessari per la messa in sicurezza del tratto indicato, nonché per finalità di sicurezza e di interdizione a protezione dell’oleodotto in questione;
- CONSIDERATO** che la realizzazione dell’intervento in parola verrà effettuato da parte della ditta esecutrice “Officine De Fazio Srl”, Cod. Fisc. & P.Iva 03239360799, con sede legale in Via Nicola Froggio n. 23, 89900 Vibo Valentia (VV), iscritta nel registro ex art. 68 di questa Autorità di Sistema Portuale con apposito codice ATECO;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’oleodotto Eni S.p.a. sito in Vibo Valentia Marina (VV) presso “Banchina Buccarelli”;
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all’adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l’installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori in questione;
- VISTO** il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d’uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

- VISTA** l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";
- VISTA** l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la "*Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina*";
- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a fine lavori, la ENI S.p.A. – Divisione Refining and Chemicals, con sede in Piazza Enrico Mattei I – Roma, P.IVA 00484960588, per il tramite della ditta esecutrice dei lavori - "Officine De Fazio Srl", Cod. Fisc. &P.Iva 03239360799, con sede legale in Via Nicola Froggio n. 23, 89900 Vibo Valentia (VV), iscritta nel registro ex art. 68 di questa Autorità di Sistema Portuale; effettuerà appositi lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza a protezione dell'oleodotto Eni S.p.a. sito in Vibo Valentia marina (VV), tratto lato rada della "Banchina Buccarelli" del porto di Vibo.

PUNTI DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
LATO RADA BANCHINA BUCCARELLI	MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE OLEODOTTO ATTRAVERSO CANCELLO ZINCATO E RECINZIONE PERIMETRALE

ORDINA

E' VIETATO

l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale di Vibo Valentia Marina località interessata dai lavori di manutenzione straordinaria dell'oleodotto Eni S.p.a. sito in Vibo Valentia marina (VV) presso Banchina "Buccarelli" del porto di Vibo, come da planimetria e tavole allegate all'istanza che fanno parte integrante della presente ordinanza.

ART.1

LAVORI

La Ditta "Officine de Fazio srl" dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'oleodotto mediante le seguenti operazioni:

- Realizzazione e posa in opera di un cancello in acciaio al carbonio composto da 2 ante con struttura perimetrale in tubolare 80 x 40 Sp 4mm ed elementi verticali in tubo per una lunghezza totale di 5 metri ed un'altezza di 3 metri con chiusura laterale per una lunghezza totale di 10 metri;
- Fissaggio ante del cancello su due montanti, a loro volta fissati a terra con piastre bloccate 200 x 200 Sp 20 mm a terra per mezzo di tasselli completi di ancoraggio chimico ad iniezione.

ART. 2 PRESCRIZIONI

La Ditta ENI S.p.A. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. Sull'area demaniale in argomento dovranno essere effettuati solo i lavori indicati nella relazione tecnica in premessa citata;
- b. Affidare i lavori da effettuare ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- c. Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
- d. Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^a Sezione I^a della citata legge delegata;
- e. Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;
- f. Rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- g. Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h. Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- i. Durante il corso dei lavori, l'impresa esecutrice non dovrà intralciare il transito ed apporrà, in siti idonei, sull'area demaniale in argomento, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della ditta concessionaria;
- j. la ditta esecutrice dei lavori dovrà operare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'effettuazione dei lavori da eseguire possa derivare pregiudizio al normale uso dell'arenile ed alle eventuali concessioni d. m. limitrofe;
- k. a lavori ultimati, la ditta concessionaria dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina apposito *report* fotografico dello stato dei luoghi;
- l. prima dell'avvio dei lavori, dovrà darne comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e durante l'esecuzione degli stessi oltre che nel corso della durata della concessione dovrà porre in essere ogni utile accorgimento e misura a tutela della pubblica incolumità;
- m. i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo di un Direttore dei Lavori/Cantiere, nominato dal concessionario e il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità di Sistema

Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

ART.3 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa esecutrice DITTA "Officine de Fazio srl" dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alla realizzazione dei lavori ed alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- c) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- g) Attuare ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi in mare;
- h) Qualsiasi tipo di rifiuto che emergerà durante i lavori in parola, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili.

La DITTA "Officine de Fazio srl", dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

ART. 4 SEGNALETICA MONITORIA

L'Impresa esecutrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate, e segnalino il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali del porto di Vibo Valentia Marina.

ART. 5 PRESCRIZIONI PER QUANTO ATTIENE ALL'ESECUZIONE

L'esecuzione della messa in sicurezza dovrà prevedere l'installazione del cancello e della protezione perimetrale a regola d'arte, al fine di evitare le seguenti situazioni di pericolo:

1. pericoli di schiacciamento, cesoiamento o convogliamento,
2. pericolo di impatto o urto;
3. pericoli legati ad un'eventuale automazione;
4. pericoli di sollevamento delle persone (chiusure con movimento verticale);
5. pericoli di intrappolamento;
6. pericoli provocati da guasti dispositivi di sicurezza;
7. pericoli di superamento dei limiti dell'anta;
8. pericoli che si presentano durante la movimentazione manuale della chiusura.

Il cancello e la pertinente struttura perimetrale dovranno essere:

- dotati della marcatura CE, simbolo tangibile della loro conformità alle normative europee;
- Possedere la documentazione di conformità, che comprende dichiarazioni e certificati di test, al fine di dimostrare la sicurezza e l'efficacia dei componenti utilizzati in ogni installazione;

- Installazione di rullini e dispositivi anticaduta per evitare la caduta delle ante,
- Presenza di dispositivi anti-deragliamento;
- componenti in buono stato e correttamente fissati;
- Installazione di coste di sicurezza lampeggianti per segnalare il movimento del cancello.

Il cancello dovrà essere corredato di:

- Fascicolo tecnico: documento di raccolta completa che include analisi dei rischi, eventuali progetti meccanico ed elettrico, l'elenco dei componenti e manuali tecnici;
- Certificati di Conformità (CE): necessari per ciascun componente utilizzato che attestano la conformità ai requisiti di sicurezza;
- Verbale di collaudo del cancello preventivamente sottoposto a test e che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

ART. 6 MANLEVA

La ENI S.p.A./ DITTA "Officine de Fazio srl" risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la ENI S.p.A./ DITTA "Officine de Fazio srl" direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 30/07/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI